

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4209

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CENTEMERO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternità

Presentata il 10 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La condivisione dei compiti all'interno della famiglia rappresenta certamente un elemento fondamentale e di grande crescita culturale in ogni Paese avanzato. La parità tra i genitori nella partecipazione attiva alla crescita dei figli è un traguardo che il nostro Paese ancora non ha raggiunto del tutto, in quanto sussistono moltissime difficoltà nel conciliare vita familiare e vita lavorativa. Si pensi, ad esempio, alle donne che lavorano e che nel momento della maternità, assentandosi dal proprio posto di lavoro per un periodo prolungato, al loro rientro, molto spesso, si trovano a dover affrontare notevoli difficoltà riguardanti il reinserimento nel posto di lavoro e la progressione della carriera.

Se per le madri, però, l'astensione dal lavoro in caso di maternità è obbligatoria, più complicata è la situazione dei padri, a cui è concessa soltanto una mera possibilità di astenersi dal lavoro per assistere il

neonato, per dare un valido sostegno alla madre e per contribuire concretamente all'andamento della vita familiare.

In Italia, infatti, la materia relativa al congedo di paternità e di maternità è disciplinata dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che, però, prevede soltanto un congedo di paternità facoltativo.

In via del tutto sperimentale l'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto per gli anni 2013-2015 (successivamente prorogata per tutto il 2016 dalla legge di stabilità 2016 e il biennio 2017-2018 dalla legge di bilancio 2017) una disposizione volta a prevedere che il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o della figlia, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, aumentato di due giorni per il 2016 e per il 2017 e a quattro

giorni per il 2018, da utilizzare anche in via continuativa. È del tutto evidente che una materia così delicata non può essere trattata con continue proposte o provvedimenti contingenti; al contrario aumentare il congedo di paternità obbligatorio oltre che necessario rappresenterebbe un'innovazione e un elemento di crescita nella nostra società e favorirebbe, tra l'altro, anche l'occupazione femminile.

Sarebbe un processo di modernizzazione in linea con gli altri Paesi europei, in cui già vige tale disciplina, come in Svezia dove i padri possono usufruire di 10 giorni lavorativi di congedo temporaneo collegato alla nascita del figlio o all'adozione e anche di un congedo fino al compimento del diciottesimo mese del figlio, inoltre, entrambi i genitori possono usufruire di 480 giorni di congedo parentale di cui 80 attribuiti alla madre e 60 al padre, mentre i restanti possono essere divisi ugualmente. In Francia, il coniuge di una donna che ha avuto un figlio, il *partner* legato ad essa con un patto civile di solidarietà (PACS) o il convivente, può beneficiare di un congedo di paternità e di accoglienza del bambino per una durata di 11 giorni consecutivi e nel caso di nascite multiple tale congedo ha una durata di 18 giorni consecutivi. In Danimarca il congedo di paternità è di 2 settimane da usufruire durante le prime 14 settimane dopo la nascita, mentre in Finlandia il congedo di paternità, introdotto nel 1978, è attualmente di 18 giorni lavorativi, cui si aggiunge un *bonus* di altri 24 giorni per i padri che usufruiscono delle ultime 2 settimane di congedo parentale. La Norvegia è il primo Paese al mondo ad aver previsto una quota di congedo paren-

tale riservata al padre a cui spettano 2 settimane di astensione dal lavoro dalla nascita del bambino (totalmente retribuite dallo Stato) e 12 settimane entro il primo anno di vita del bambino. In Norvegia il congedo sia di maternità sia di paternità rientrano nel congedo parentale, un diritto di famiglia, che ha una durata complessiva di 47 settimane al 100 per cento della retribuzione: di queste, 9 settimane spettano alla madre e 12 al padre.

Da ultimo, il Parlamento europeo ha approvato, il 21 ottobre 2010, modifiche alla legislazione europea prolungando a 20 settimane il congedo parentale obbligatorio per le madri e istituendo un congedo di 2 settimane per i padri, tutti retribuiti al 100 per cento dello stipendio.

Occorre poi sottolineare che in Italia il congedo di paternità è una rarità: dalle statistiche, infatti, risulta che esso è richiesto soltanto del 6,9 per cento dei padri, a fronte del 69 per cento dei padri svedesi.

La presente proposta di legge, anche con l'obiettivo di uniformare il nostro Paese a quelli europei, attraverso una modifica all'articolo 28 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, introduce il congedo di paternità obbligatorio, offrendo ai padri la possibilità di usufruire di quindici giorni retribuiti al 100 per cento entro i primi tre mesi dalla nascita del figlio.

L'onere di 229 milioni di euro per l'anno 2017, 208 milioni di euro per il 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2019 è coperto con un corrispondente aumento delle accise sulla birra, sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternità obbligatorio).

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Ferma restando la facoltà di cui al comma 1, il padre lavoratore è comunque tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi, entro i primi tre mesi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro. L'indennità prevista per tale periodo, pari al 100 per cento della retribuzione, è posta a carico del sistema previdenziale. Nel caso di lavoratore autonomo tale astensione è facoltativa ».

ART. 2.

(Introduzione dell'articolo 30-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di permesso retribuito per paternità).

1. Dopo l'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« ART. 30-bis. — *(Permesso retribuito per paternità).* — 1. Il padre lavoratore, in aggiunta al congedo di cui all'articolo 28, ha diritto a un permesso facoltativo retribuito di cinque giorni lavorativi. Il permesso deve essere fruito entro i primi tre mesi dalla nascita del figlio e può essere preso in una volta sola o in giorni separati. Per tale periodo la retribuzione è pari al 100 per cento ed è posta a carico del sistema previdenziale ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 28 e 30-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come rispettivamente modificato e introdotto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, 229 milioni di euro per l'anno 2017, 208 milioni di euro per il 2018 e 250 milioni di euro a decorrere da 2019, si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 229 milioni di euro per l'anno 2017, 208 milioni di euro per il 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2019.

